



Repubblica Italiana  
**CITTA' DI MAZARA DEL VALLO**  
Casa Consortile della Legalità  
IL SINDACO

Prot. n. 99364 del 29 12 2017

**Oggetto: Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016. Direttiva**

Al Dirigente del 2° Settore  
"Gestione delle Risorse"  
SEDE

E. p.c.: Al Segretario generale  
SEDE

PREMESSO che il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili in atto, ha sempre costituito un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale, da attuare nel rispetto e compatibilmente con le norme ed i vincoli finanziari ed in coerenza con i fabbisogni di personale, coerentemente con tutti gli atti posti in essere ad oggi;

CHE, a tal fine, l'ente ha avviato da tempo il percorso di stabilizzazione del personale precario, nel rispetto dei rigorosi vincoli di legge e delle scarsissime risorse assunzionali previste per legge, che ha portato comunque all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 soggetti precari;

CHE, nelle more di completare il percorso di stabilizzazione avviato, il Comune ha proceduto al rinnovo dei contratti nel pieno rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica e conformemente alle esigenze organizzative dell'ente in termini di efficienza ed efficacia, volte al superamento del contestuale blocco delle assunzioni protrattosi nel tempo, del costante collocamento in quiescenza del personale di ruolo e dell'incremento dei servizi ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO del recente mutamento legislativo regionale e nazionale in materia di precariato derivante dalle seguenti norme di legge:

- l'art. 3 della l.r. n. 27/2016, recante "*Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario*";
- l'art. 20 del D.Lgs 75/2017 (cosiddetto "Decreto Madia") rubricato "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*";
- la circolare attuativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 recante "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto flessibile e superamento del precariato*";

CONSIDERATO che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017 sopra citato;

CONSIDERATO altresì che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., come ha affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR, "la programmazione presuppone la ricognizione dell'effettivo fabbisogno di personale dell'ente, in relazione (fra l'altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatico viene compiuto sulla base dell'analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall'unica necessità di soddisfare l'esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [...] Il problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se, dopo aver effettuato l'analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell'ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale" precario in atto utilizzato dal Comune;

PRESO ATTO che in base alla richiamata circolare ministeriale n. 3/2017 "nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

RITENUTO, pertanto, di poter avviare le procedure di cui all'art. 20 del suddetto D.Lgs 75/2017 a partire dal 1° gennaio 2018, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari previsti dalla norma richiamata, nei modi e termini di legge;

CONSIDERATO che, in base alle testuali indicazioni della richiamata circolare ministeriale, è necessario che il Comune — nelle more dell'adozione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale di cui al novellato art. 6 del d.lgs. 165/2001- provveda alla ricognizione del personale potenzialmente interessato al processo di reclutamento speciale e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure, "ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative. Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell'articolo 20 risultino coordinate rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza";

DATO ATTO che, secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017, "è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità";

RICHIAMATO, ai fini della copertura finanziaria delle presenti procedure, l'art. 3, comma 6, della l.r. 27/2016 che testualmente recita: "Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.";



RITENUTO, pertanto, necessario impartire le seguenti puntuali direttive politiche al dirigente del 2° Settore "Gestione delle Risorse", competente in materia di personale, finalizzate all'avvio delle procedure, nel triennio 2018/2020, per superare il precariato con i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time (aventi i requisiti di legge), avviando una puntuale attività ricognitoria, di concerto con dirigenti anche ai fini della ricognizione di eventuali eccedenze ex art. 33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che, tenendo conto dell'attuale dotazione organica e dei fabbisogni di personale programmati in coerenza con gli obiettivi strategici ed il piano della performance, indichi:

- 1) la sussistenza in capo al Comune di Mazara del Vallo dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall'art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;
- 2) l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;
- 3) l'individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti;
- 4) l'indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate - ferma restando l'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di controllo interno - al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto 2);
- 5) il numero di contratti a tempo indeterminato che possono essere stipulati, con l'indicazione di eventuale regime orario *part-time* che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, ed il tempo di attuazione e conclusione delle procedure di stabilizzazione, compatibilmente con gli strumenti del ciclo di bilancio;
- 6) le modalità ed i criteri di svolgimento delle procedure di stabilizzazione proposte.

Per quanto riguarda l'eventuale rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza al 31/12/2017, si prende atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 8, del decreto Madia più volte citato, a questo ente è consentita la possibilità di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi di legge.

Ai fini della relativa copertura finanziaria, la stessa viene assicurata da quanto previsto dall'art. 3, comma 10, lett a) della l.r. 27/2016 prima richiamata.

Alla luce degli atti fin qui adottati da questa amministrazione comunale, ivi compresa la deliberazione GM n. 207 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, a tutela dell'interesse pubblico ed anche al fine di non cagionare all'ente eventuali ulteriori aggravii di spesa, si invita il Dirigente del 2° settore a predisporre il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 31/12/2017 coerentemente con quanto proposto dalle organizzazioni sindacali intervenute all'incontro del 27/12/2017 ed accolto dall'amministrazione comunale.

**Il Sindaco**  
(On. Nicolò Cristaldi)

